



Regolamento di Ateneo per la ripartizione del Fondo “Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 1 **Definizione**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo di cui al successivo articolo 5, destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ateneo, secondo quanto previsto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii. e ricomprende le tabelle allegate denominate «Modello 1» e «Modello 2».

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'Ateneo per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, relative a procedure di gara indette dall'Università degli studi di Sassari ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui in coerenza con le vigenti disposizioni normative e regolamentari è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 2 **Funzioni incentivate**

1. Gli incentivi sono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 di seguito elencate:

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) attività valutazione preventiva dei progetti;
- c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività di responsabile unico del procedimento;
- e) attività di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione;
- f) attività di collaudo statico, tecnico amministrativo verifica di conformità. invariato

Art. 3 **Personale incentivato**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, possono fruire degli incentivi, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, i dipendenti che svolgono le funzioni di responsabile unico del procedimento o sono titolari delle altre funzioni tecniche di cui all'articolo precedente, nonché i loro collaboratori.

2. Ai fini della presente disposizione, è collaboratore tecnico e amministrativo colui il quale partecipa, all'interno di un gruppo di lavoro, allo svolgimento di una o più delle attività di cui all'articolo precedente, mediante un'opera tecnica o amministrativa integrata caratterizzante il procedimento e intrinseca ad esso, con funzione di ausilio del responsabile unico del procedimento o del titolare delle funzioni tecniche.

Costituiscono opere caratterizzanti il procedimento, a titolo di esempio, le attività di cui alle tabelle previste nell'articolo 10 del presente regolamento.

3. L'affidamento delle attività incentivate è effettuato, e integrato al ricorrere di esigenze sopravvenute, dal Dirigente o dal Direttore di Dipartimento, responsabile dell'unità organizzativa che agisce come stazione appaltante in base ai criteri e con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 4

Fondo risorse finanziarie

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, secondo il disposto di cui all'art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l'Ateneo, in applicazione dell'art. 113, comma 2, destina una somma non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara dei singoli appalti alla costituzione di un fondo risorse finanziarie.

2.L'importo a base di gara comprende gli oneri della sicurezza e non è soggetto ad alcuna rettifica a seguito dei ribassi in sede di appalto.

3.L'importo della percentuale calcolata sull'importo a base di gara è inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

Art. 5

1.L'80% (ottanta per cento) del fondo risorse finanziarie (pari a non più dell'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo le modalità e i criteri di cui al Titolo II.

2.L'importo del fondo incentivante è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 6

1. Il 20% (venti per cento) del fondo risorse finanziarie (pari a non più dello 0,40% dell'importo posto a base di gara), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

Titolo II Ripartizione degli incentivi

Art. 7

Affidamento degli incarichi

1. Ai fini dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento, il Dirigente o il Direttore di Dipartimento, responsabile dell'unità organizzativa che agisce come stazione appaltante dispone con proprio provvedimento:

- a) l'incarico di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 241/1990;
- b) l'incarico di responsabile delle funzioni tecniche di cui all'art. 2, sentito il responsabile unico del procedimento; a tal fine, in applicazione ove possibile del principio di rotazione tra i dipendenti, si tiene conto delle competenze professionali e funzionali nonché, relativamente a precedenti incarichi, della rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, e del corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate;
- c) l'incarico di collaboratore, sentito il responsabile unico del procedimento e in base ai criteri di cui alla lettera b) del presente articolo

2. Il Dirigente o il Direttore di Dipartimento, quando è richiesto dalle specifiche competenze professionali, può affidare l'incarico di cui al comma precedente a dipendenti afferenti ad altre unità organizzative. In tal caso il provvedimento di attribuzione dell'incarico è condizionato all'assenso del Dirigente della struttura di appartenenza o del Direttore di Dipartimento.

3. Nel provvedimento di individuazione del personale sono indicate espressamente le funzioni e le attività assegnate ai singoli dipendenti e il relativo cronoprogramma.

4. Nel provvedimento di individuazione del personale è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione.

Art. 8

Modifica e revoca degli incarichi

1. Il Dirigente competente dispone con proprio provvedimento motivato la modifica o la revoca dell'incarico di cui all'articolo precedente.

2. Con il provvedimento di revoca, o con provvedimento immediatamente successivo, è stabilita l'entità dell'incentivo previo accertamento delle attività svolte sino a quel momento.

Art. 9

Modulazione del fondo incentivante

1. Il fondo incentivante, di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, viene modulato in base alle fasce di importo a base di gara dei singoli appalti, come riportato nella seguente tabella:

Importo a base di gara	incentivo
Lavori fino ad euro 5.225.000,00	1,60%
Lavori da euro 5.225.001,00 e fino ad euro 15.000.000,00	1,50%
Lavori oltre euro 15.000.001,00	1,40%
Servizi o forniture fino ad euro 1.500.000,00	1,60%
Servizi o forniture da euro 1.500.001,00 e fino ad euro 2.500.000,00	1,50%
Servizi o forniture oltre euro 2.500.001,00	1,40%

--	--

2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo incentivante sarà calcolata distintamente per singolo sottoprogetto o stralcio.

Art. 10 **Coefficienti di ripartizione del fondo incentivante**

1. Il fondo incentivante è ripartito tra il personale coinvolto in ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura secondo i coefficienti di ripartizione attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

[Tabelle 2 e 3 \(art. 10 c. 1\)](#)

Tab.2 RIPARTIZIONE PER LAVORI ED OPERE			
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
PIANIFICAZIONE	11	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	7
		Assistenza alla redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	4
VERIFICA PROGETTI	9	Verifica progetto Fattibilità tecnica ed economica	2
		Verifica progetto Definitivo	3
		Verifica progetto Esecutivo	4
FASE DI GARA	10	Predisposizione e controllo degli atti	5
		Predisposizione e controllo degli atti	5
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori	12
		Direzione Operativa	4
		Ispettore di cantiere e Contabilità lavori	2
		Attività amministrative contabili	6
		Collaudo Statico	2

		Collaudo amministrativo / Certificato regolare esecuzione	4
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	40	Supervisione PreProgetto e fattibilità	6
		Supervisione Progettazione	8
		Validazione Progetto	4
		Supervisione Esecuzione	10
		Supervisione Sicurezza Progettazione	2
		Supervisione Sicurezza Esecuzione	4
		Rendicontazione	6
Totali	100		100

Tab. 3 - RIPARTIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
PIANIFICAZIONE	12	Attività di analisi dei fabbisogni, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione con relativi atti	8
		Assistenza alla redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	4
FASE DI GARA	14	Predisposizione e controllo degli atti e funzioni commissione di gara	14
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	16
		Direzione operativa	6
		Attività amministrative contabili	4
		Verifica di conformità	4
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	44	Supervisione PreProgetto e fattibilità	6
		Supervisione Progettazione servizio o fornitura	10
		Supervisione Esecuzione servizio o fornitura	14

		Supervisione Sicurezza servizio o fornitura	6
		Rendicontazione	8
Totali	100		100

Art. 11

Attribuzione degli incentivi

1. Gli incentivi sono attribuiti mediante provvedimento del Dirigente o il Direttore di Dipartimento.
2. Salva diversa previsione ai sensi del comma 5 del presente articolo, è attribuito al responsabile unico del procedimento e al titolare della funzione un incentivo pari al 60% della quota relativa alla corrispondente «attività generale» secondo le tabelle di cui all'articolo precedente.
3. Ai collaboratori è attribuito un incentivo pari al 40% della quota relativa alla corrispondente «attività specifica» secondo le tabelle di cui all'articolo precedente.
4. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la quota relativa è attribuita al responsabile unico del procedimento o al titolare della funzione.
5. L'entità dell'incentivo ai collaboratori relativa all'attività specifica può essere ridotta o incrementata, rispetto a quanto previsto dal comma 2, con il provvedimento motivato del Dirigente o il Direttore di Dipartimento, sentito il titolare della funzione, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva dei collaboratori.

Art. 12

Pagamento degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenendo conto del principio di competenza, in relazione al periodo di svolgimento dell'attività.
2. L'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell'ente.

Art. 13

Incentivi non attribuiti

1. Le quote parti dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.lgs. n.50/2016, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell'esercizio in cui si conclude l'appalto cui l'incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 14

Riduzione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, si stabilisce che l'incentivo attribuito ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:

- a) incremento imputabile dei costi previsti dal quadro economico;
- b) incremento imputabile dei tempi di esecuzione del contratto.

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche di cui alle tabelle dell'articolo 2 e 3 del presente regolamento a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. L'incentivo sarà ridotto in ragione del ritardo conseguito rispetto al tempo programmato di esecuzione del contratto e/o in ragione dell'aumento di costo rispetto al corrispettivo dell'appalto, da calcolarsi al netto dei ribassi. La riduzione è effettuata sulla base della seguente formula

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento - I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di
- b) cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.lgs. n. 50/2016;
- c) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- d) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo

6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è svolto dal Dirigente o Direttore di dipartimento competente, sentiti i dipendenti interessati.

Articolo 15

Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi è disposta dal Dirigente o il Direttore di Dipartimento previo accertamento delle specifiche attività svolte e relativa certificazione della congruità e correttezza dei calcoli degli importi dovuti.

2. Il provvedimento di liquidazione è inoltrato all'Ufficio gestione personale tecnico amministrativo e Ufficio adempimenti fiscali e liquidazione stipendi.

3. La liquidazione ha cadenza periodica annuale per tutte le attività definitivamente concluse.

4. Il Dirigente o il Direttore di Dipartimento certifica con cadenza semestrale la partecipazione del personale al procedimento.

5. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Personale- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)" in formato tabellare, con riferimento a ciascun dipendente beneficiario e la specificazione di:

- oggetto;
- durata;
- compenso spettante per ogni incarico;

ai sensi di quanto previsto dall' art. 18 D. Lgs. 33/2013 e come precisato nella Delibera Anac 1047 del 5 novembre 2020.

Titolo III

Fondo per l'innovazione

Articolo 16

Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione è costituito con le risorse di cui all'articolo 6 del presente regolamento ed è destinato ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Articolo 17

Destinazione del fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Articolo 18

Vincolo del fondo per l'innovazione

1. Il fondo per l'innovazione è assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Titolo III

Norme finali

Articolo 19

Contrattazione integrativa decentrata

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2011, le modalità e i criteri generali di ripartizione del fondo incentivante sono approvati in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Articolo 20

Applicazione del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.L. 10/09/2011, n. 121, il presente regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per gli appalti attivati dopo l'entrata in vigore dell'art. 13-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come introdotto con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, si applica la relativa disciplina di legge, con ripartizione dell'80% del fondo di cui all'art. 93, comma 7-bis, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La percentuale sopra indicata si applica alle percentuali indicate all'articolo 16 commi da 1 a 3 del Regolamento interno responsabilità e incentivi per gli interventi edilizi (art. 92, comma 5 D.lgs. n. 163/06) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2011 e gli incentivi sono erogati nel rispetto delle modalità e criteri di riparto di cui al successivo articolo 17. Gli articoli 16 e 17 citati sono allegati al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.”

In tale fondo non sono comunque computate le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ateneo.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Le modifiche al Regolamento di Ateneo per la ripartizione del Fondo “Incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii, approvato con DR rep, 5035 prot. n. 158852 del 30 dicembre 2021, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento emendato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari